

# COMUNE DI ARZIGNANO



Provincia di Vicenza  
SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO

PROT. N.10850/RC/dc  
Ufficio Commercio e Polizia Amministrativa

Arzignano Lì, 3 aprile 1999

## ORDINANZA ORARI PER L'ATTIVITA' DI ESTETISTA

### IL SINDACO

**VISTO** l'art.3, ultimo comma, della legge 23/12/1970, n.1142, il quale prevede che gli orari per le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna ed estetista siano determinati dall'autorità comunale;

**VISTO** l'art. 24 del regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista, approvato con deliberazione consiliare n. 76 del 23/07/1998;

**SENTITO** in proposito la Commissione Comunale per l'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista in data 22/03/1999;

### DISPONE

- 1) Di fissare in 45 ore settimanali l'orario massimo di apertura degli esercizi per l'attività di estetista.
- 2) Di consentire ad ogni esercizio di fissare l'orario giornaliero all'interno di una fascia compresa tra le ore 8.00 e le ore 20.00;

L'orario scelto dall'esercente autorizzato dovrà essere comunicato al Sindaco entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

Eventuali successive modifiche all'orario prescelto dovranno essere comunicate al Sindaco almeno 15 giorni prima dell'adozione del nuovo orario.

Il cartello con l'indicazione dell'orario segnalato, vidimato dall'autorità Comunale, dovrà essere esposto in modo chiaro e ben visibile dall'esterno del locale.

- 3) E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario:
  - per la chiusura al mattino per un tempo massimo di mezz'ora;
  - per la chiusura pomeridiana o serale per un tempo massimo di un'ora.
- 4) Di fissare il turno di chiusura settimanale nell'intera giornata di lunedì o sabato, oppure in due mezze giornate da collocare il lunedì e il sabato.

E' concessa la deroga al turno di chiusura obbligatorio nei giorni di lunedì e sabato precedenti il Santo Natale e il Capodanno.

Qualora la vigilia delle due festività cada di domenica, i negozi potranno rimanere aperti anche in tale giorno.

5) Di osservare la chiusura completa nella giornata di domenica e nei giorni infrasettimanali considerati festivi agli effetti civili e religiosi (1° gennaio – 6 gennaio – Pasqua – lunedì dell'Angelo – 25 aprile – 1° maggio – 15 agosto – 8 settembre – 1° novembre – 8 dicembre – 25 e 26 dicembre);

La giornata del Santo Patrono è fissata per il giorno primo novembre.

L'inosservanza a quanto stabilito con il presente provvedimento e il mancato rispetto degli orari comunicati al Sindaco sono punibili con le sanzioni previste dal regolamento comunale che disciplina le attività oggetto del presente provvedimento e dalle vigenti norme in materia.

Sono fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti e, in particolare, il rispetto dell'orario previsto dai relativi contratti nazionali e regionali di lavoro.

E' abrogato il provvedimento del Sindaco n. 8301 del 07/04/1994.

**IL SINDACO**  
**Gianfranco Signorin**